

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3349

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANCA e MUNDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 1998

—————

Modifica al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
sulla riforma strutturale delle Forze armate

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la «Riforma strutturale delle Forze armate», stabilisce, tra l'altro, la stipula di apposite convenzioni con le università al fine di prevedere le modalità di riconoscimento degli studi compiuti presso istituti militari di formazione e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

Tale riconoscimento può essere operato solo nei confronti degli ufficiali in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 464 del 1997.

Risponde, pertanto, a criteri di sostanziale equità che tale riconoscimento possa essere operato anche nei confronti di quegli ufficiali

che, pur essendo cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 464, abbiano superato cicli di studi assimilabili a quelli che, in atto ed in futuro, consentono o consentiranno il riconoscimento di un titolo accademico.

Con tale modifica si intende, quindi, sanare un'ingiustizia che avvilisce e mortifica gli appartenenti alla compagine militare, ai quali doverosamente vanno riconosciuti i meriti acquisiti presso istituti militari di formazione.

Le modalità del riconoscimento di cui trattasi saranno previste nelle convenzioni che la legge stessa prevede all'articolo 2, comma 3.

La presente proposta non comporta onere aggiuntivo a carico dell'Erario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, è aggiunto il seguente periodo: «Le stesse convenzioni potranno prevedere le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e il rilascio dei titoli di diploma universitario di laurea e di specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo che abbiano superato cicli di studi, presso i rispettivi istituti militari di formazione, assimilabili a quelli contemplati per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o successivamente a tale data».

